

Il rigido regolamento di un lanificio biellese

Regolamento fabbrica Sella & Co., Crocemosso (Biella)

Tratto da: La storia contemporanea attraverso i documenti, a cura di Enzo Collotti e Enrica Collotti Pischel, Bologna, Zanichelli, 1974, pp. 12-13.

La giornata è composta di dodici ore di lavoro in tutte le stagioni e di ore 11 nelle notti d'inverno, e di dieci in quelle d'estate.

La permanenza dopo 15 giorni di un operaio, o di altri nella fabbrica, stabilisce l'obbligo di rimanervi per due anni e così di seguito con la continuazione. Gli apprendisti poi di qualsiasi arte o lavoro dovranno rimanervi doppio tempo degli, altri, oppure potranno anche licenziarsi come gli altri operai dopo il lasso di due anni consecutivi, ma volendo servirsi di qualcuno degli imparati mestieri per conto proprio od altrui, saranno tenuti di bonificare al padrone la paga che percepissero nel primo anno per indennizzarlo dell'insegnamento gratuito che ad essi venne procurato.

[...] Nessun operaio, direttore, capomastro od altro potrà licenziarsi dal mese di maggio a tutto novembre, se non farà precedere l'avviso anticipato di due mesi e la rifusione dei danni. Li suddetti, compresi anche li tessitori sono responsabili dei guasti sulle utensili, mobili, vetri, lane, stoffe ed altre avarie, che provengono da incurie o da imputabile disattenzione; gli astanti vicini ne sono responsabili, se non palesano l'autore.

Li portinai, macchinisti, contro-mastri, sono autorizzati di visitare, alla sortita della fabbrica o dei saloni, gli operai a piacimento, perché così interessa anche a le persone onorate che possono talvolta essere sospettate. [...] Ogni persona impiegata in fabbrica farà un deposito del lavoro di 15 giornate che serva da gaurentigia alle penali, e chi lavora a fattura l'equivalente ad esse, eccettuati solo i tessitori per i quali resta stabilito diversamente.

[...] Nessun operaio sarà ricevuto in fabbrica, salvo che si sottometta ad osservare il presente regolamento con le seguenti penali generali, particolari obblighi infraspecificati a

ciascun mestiere in particolare.

[...] Penali comuni a tutti: entrando un quarto d'ora dopo dal primo suono della campana si perderà un quinto della giornata. L'assenza, fuorché in caso di malattia e ancora mediante subitaneo avviso, sarà punita col terzo della mancanza.

Posto abbandonato, le conversazioni, sono tassate di un quarto di giornata. Andata a luoghi comuni per via indiretta, mezza giornata, oppure di notte senza lume per coloro che lavorano in luoghi privi di questi, una giornata.

Dormire di notte con agio, una giornata, di giorno mezza, in piedi mezza, per gli operai a fatture un quarto.

Bere vino, acquavite o altri liquori, mangiare castagne o frutta i cui resti imbrattino i locali, un quarto, lo stesso non scopando tutti i giorni.

Cantare, camminare o parlare, disturbare, un quarto e la notte un terzo. Presentarsi alla porta ubriachi e tali introdursi nel lanificio, mezza giornata.

Ingerenza nelle cose estranee, massimo di semplici operai nel riattamento delle macchine, telai ed utensili, è tassata di mezza giornata, oltre al danno e guasti che fossero stati cagionati.

[...] Gettare immondizie nel cortile, scale, latrine, un quinto; entrare nello studio, cucina, cantina ed altra qualunque camera o luogo d'abitazione, e servizio personale dei padroni, è tassata della perdita del salario, o del guadagno di dieci giornate di lavoro.

Fumar tabacco è proibito sotto pena di una giornata e masticarlo mezza. Portare mantelli, parapioggia, fagotti, canne od altro più avanti della camera del portinaio od altra attigua, mezza giornata di penale.

Entrata o sortita da qualunque parte siasi, fuorché dalla porta grande, concederà il diritto di fare arrestare, o consegnare alla giustizia il delinquente come sospetto e per la porta grande nascostamente, pagherà la penale di mezza giornata.

Avvertimento di operaio con segni, fischi, grido o parole ad un altro per prevenirlo di imminente pericolo di essere preso in fallo od in ozio, darà luogo a decupla penale verso di lui, e la stessa penale se ciò fosse commesso da capo, direttore o assistente, oltre alla perdita dello stipendio di un mese. Nessuno potrà portare il grembiale senza permissione, e se ottenuta esso deve essere munito di sua marca, con lettere iniziali sotto pena di un franco.

Chiunque accelera il movimento o lo ritarda, senza essere comandato momentaneamente, ed a ciò destinato, incorrerà in una penale di due giorni se trattasi di qualche macchina parziale, ed una settimana per un cilindro movente più di una macchina, di un mese per quello di una ruota o dipendenze sue generali, più il danno e spese; sono però esenti li casi d'urgenza e con pronto avviso.